



REGIONE TOSCANA
Consiglio Regionale

Gruppo Consiliare
Movimento 5 Stelle

Firenze, 12 dicembre 2016

Al Presidente del Consiglio regionale
SEDE

Proposta di legge regionale

Disposizioni in materia di referendum consultivo

Modifiche alla Legge regionale 23 novembre 2007, n. 62

“Disciplina dei referendum regionali previsti dalla Costituzione e dallo Statuto”

Sommario

PREAMBOLO

Art.1 - Disposizioni in materia di referendum consultivo. Modifiche all'art. 47 della Legge regionale 23 novembre 2007, n. 62.

Art. 2 - Disposizioni in materia di referendum consultivo online. Inserimento dell'art. 54 bis nella Legge regionale 23 novembre 2007, n. 62

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 123 della Costituzione;

Visto l'articolo 76 dello Statuto;



REGIONE TOSCANA
Consiglio Regionale

Gruppo Consiliare
Movimento 5 Stelle

Vista la Legge regionale 23 novembre 2007, n. 62 "Disciplina dei referendum regionali previsti dalla Costituzione e dallo Statuto";

Considerato quanto segue:

1. Allo scopo di favorire una sempre maggiore partecipazione popolare alle iniziative legislative regionali, si ritiene opportuno procedere ad una modifica riguardante il quorum del voto dell'Aula previsto per sottoporre a referendum consultivo una proposta di legge regionale;
2. Si ritiene altresì utile prevedere la possibilità di svolgere il referendum consultivo utilizzando una piattaforma online, al fine di incrementare ulteriormente la partecipazione popolare alla vita politica regionale,

Approva la presente legge

Art. 1

Disposizioni in materia di referendum consultivo.

Modifiche all'art. 47 della Legge regionale 23 novembre 2007, n. 62

1. Il Comma 1 dell'art. 47 della Legge regionale 23 novembre 2007, n. 62 è sostituito dal seguente:

"1. Il Consiglio regionale può deliberare, con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti, lo svolgimento di referendum consultivi, ai sensi dell'articolo 76, comma 2, dello Statuto, finalizzati a conoscere l'orientamento degli elettori su proposte di legge regionale."

Art. 2



Disposizioni in materia di referendum consultivo online.

Inserimento dell'art. 54 bis nella Legge regionale 23 novembre 2007, n. 62

1. Dopo l'art. 54 della Legge regionale 23 novembre 2007, n. 62 è inserito il seguente art. 54 bis:

"Art. 54 bis

Referendum online

1. Qualora i proponenti del referendum consultivo ne facciano esplicita richiesta, lo svolgimento di esso avviene online, tramite un'apposita piattaforma informatica predisposta dalla Regione Toscana.
2. Il Presidente della Giunta regionale definisce nel decreto di indizione del referendum, le modalità, criteri, sistemi di elaborazione, data e tempi per lo svolgimento del referendum online. Si dovrà comunque tener conto delle seguenti indicazioni:
 - a) L'applicazione *web-based* deve essere disponibile e raggiungibile su rete pubblica internet nel sistema Open Toscana;
 - b) La consultazione deve essere ristretta soltanto ai cittadini iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della Regione Toscana;
 - c) Il diritto di partecipare alla consultazione è riservato agli elettori come sopra individuati mediante riconoscimento tramite il Numero della Tessera Elettorale e, a scelta, il "Sistema pubblico di identità digitale" SPID o la La Carta Nazionale dei Servizi (CNS);
 - e) La votazione sarà effettuata solo online. Per facilitare la partecipazione, presso gli sportelli comunali sarà fornito supporto alle persone la cui Tessera elettorale non è presente negli elenchi succitati ovvero ai cittadini che trovano difficoltà nell'utilizzo



dello strumento informatico;

f) Ciascun cittadino potrà votare solo una volta;

g) Il voto espresso deve essere segreto, nel senso che la preferenza non deve essere riconducibile al soggetto che l'ha espressa;

i) La visibilità del risultato del voto sarà resa possibile solo a fine votazione;

j) Il referendum consultivo online si svolge in due giornate, domenica e lunedì. Chi trovi difficoltà ad esprimersi online potrà rivolgersi in orario di servizio all'Urp e agli sportelli decentrati del Comune per l'assistenza all'espressione del proprio orientamento;

3. Tra il decreto di indizione e la data delle votazioni devono intercorrere non più di trenta giorni.

Relazione illustrativa

Allo scopo di favorire una sempre maggiore partecipazione popolare alle iniziative legislative regionali, si ritiene opportuno procedere ad una modifica della legge regionale normante i referendum regionali, andando ad abbassare il quorum del voto dell'Aula previsto per sottoporre a referendum consultivo una proposta di legge regionale. Attualmente, infatti, il quorum previsto è quello dei due terzi dei componenti l'Assemblea regionale. Esso appare particolarmente elevato per permettere un sempre più costante coinvolgimento della cittadinanza nelle scelte attuate dal Consiglio regionale. Il quorum proposto con la modifica, pari alla maggioranza dei componenti l'Assemblea, favorirà quindi una più facile ed agevole approvazione di indizioni di referendum consultivi in Toscana, riavvicinando i cittadini alle Istituzioni ed alla politica. Essendo il quorum



REGIONE TOSCANA
Consiglio Regionale

Gruppo Consiliare
Movimento 5 Stelle

iniziale previsto anche dallo Statuto della Regione Toscana, la presente proposta si accompagna ad una uguale proposta di modifica statutaria.

Oltre a ciò la presente proposta di legge intende prevedere la possibilità di svolgere i referendum online, tramite un'apposita piattaforma informatica predisposta dalla Regione Toscana. Le modalità, criteri, sistemi di elaborazione, data e tempi per lo svolgimento del referendum online saranno previsti nel decreto di indizione del Presidente della Giunta regionale, tenendo presente alcune indicazioni già specificate nella proposta di legge di modifica.

GABRIELE BIANCHI

ENRICO CANTONE

GIACOMO GIANNARELLI

IRENE GALLETTI

ANDREA QUARTINI